

# CGIL VICENZA

ottobre 2008

CGIL




**speciale SCUOLA: DIMISSIONI & PENSIONE**

## Comparto scuola statale: pensioni - cessazioni dal servizio

**DIMISSIONI DAL SERVIZIO, CESSAZIONI PER LIMITI DI ETA', PROROGA del collocamento a riposo con le "novità" contenute nel D.L. nr. 112/2008 convertito in Legge n. 133/2008**

In attesa dell'emanazione del previsto Decreto Ministeriale recante disposizioni per le **cessazioni dal servizio dal 1° settembre 2009**, che – tra l'altro – fissa il termine temporale entro il quale le domande di dimissioni (ovvero le revoche delle domande già prodotte) potranno essere presentate (*negli ultimi anni tale termine era rappresentato dal 10 gennaio ...*) e considerato che la pubblicazione del predetto detto D.M. avviene, di solito, nel periodo di fine novembre / primi di dicembre di ciascun anno (*non permettendoci così una informazione tempestiva*) facciamo il punto - ad oggi - sulle principali "situazioni" che possono riguardare il personale appartenente al comparto della scuola statale interessato dalla cessazione dal servizio (con diritto a pensione).



A cura di G.Marcante



### **Cessazioni dal servizio personale docente, educativo ed A.T.A.**

Il D.M. (decreto ministeriale) fisserà / confermerà il termine per la presentazione, da parte di tutto il personale del comparto scuola, delle domande di collocamento a riposo per compimento del 40° anno di servizio, di dimissioni volontarie dal servizio, di trattenimento in servizio, a qualsiasi titolo, al raggiungimento del 65° anno di età, per gli effetti a valere dal 1° settembre 2009 (presumibilmente tale data sarà rappresentata dal prossimo 10 gennaio .....

Entro la medesima data gli interessati avranno la facoltà di revocare le suddette domande laddove - eventualmente - già presentate.

Lo stesso termine dovrà essere osservato anche da coloro che manifestino la volontà di cessare prima della data finale fissata in un precedente provvedimento di permanenza in servizio, nonché dal personale che chiedi la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale con contestuale attribuzione del trattamento pensionistico (purché ricorrano le condizioni previste dal decreto 29 luglio 1997, n.331 del Ministro per la Funzione Pubblica).

Si precisa, al riguardo, che possa ritenersi esclusa, da

parte degli interessati, la possibilità di presentare separatamente una istanza di dimissioni volontarie e altra istanza di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno in tempo parziale e ciò sia per il fatto che le operazioni vengono effettuate in tempi diversi, sia perché diversi sono i presupposti giuridici per l'accettazione delle stesse. Mentre, infatti, l'accettazione delle istanze di dimissioni volontarie non è subordinata ad alcuna condizione, salvo la sussistenza o meno, a carico degli interessati, di un procedimento disciplinare, in quanto le relative cattedre e posti da essi occupati possono essere inseriti nelle operazioni di trasferimento, l'accettazione delle istanze di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale è subordinata sia al numero delle medesime che alla eventuale assenza di personale in esubero dopo il completamento delle operazioni di mobilità. In tal caso, stante la incompatibilità delle istanze in argomento, ove esse vengano presentate separatamente, dovrà ritenersi valida **esclusivamente quella di dimissioni volontarie**.

Il personale docente, educativo ed ATA dovrà indirizzare le domande in questione, compresa l'eventuale revoca delle medesime, alla scuola di titolarità (tramite la scuola di servizio se diversa da quella di titolarità), e, per conoscenza, al competente Centro Servizi Amministrativi.

Se già presentate soltanto presso le scuole, le istanze medesime devono essere inviate anche al competente Centro Servizi Amministrativi nel termine sopra precisato, qualora gli stessi non ne siano già in possesso.

Dopo la data stabilita, per il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario, una copia delle istanze di dimissioni volontarie, nonché quelle di collocamento a riposo per compimento del 40° anno di servizio, laddove non revocate entro la predetta data, dovrà essere tempestivamente inviata, da parte delle istituzioni scolastiche, alla competente sede provinciale dell'INPDAP.

E' opportuno rammentare che, in virtù del



D.P.R. 28 aprile 1998, n. 351, per le domande di collocamento a riposo per compimento del 40° anno di servizio, di dimissioni volontarie e di trattenimento in servizio, limitate alle fattispecie previste dall'art. 509 - commi 2, 3 e 5 del D. Lgs. 16.4.1994 n. 297, qualora esse non siano state revocate, come già precisato nella circolare ministeriale 30 dicembre 1998, n. 496, non occorre emettere alcun provvedimento formale; le istanze stesse si intendono accettate alla data prevista.

**Parimenti, ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. 11 gennaio 2001 n. 101 non sarà emesso alcun provvedimento formale nei casi di cessazione dal servizio per raggiungimento del limite di età.**

**L'emissione di un provvedimento formale è, invece, richiesta quando le autorità competenti abbiano comunicato agli interessati, entro 30 giorni dalla data fissata dall'emanando DM l'eventuale rifiuto o ritardo nell'accoglimento della domanda di dimissioni per provvedimento disciplinare in corso.**

**Nell'ipotesi sopra indicata, le dimissioni sono accettate con effetto dalla data di emissione del relativo provvedimento, emesso dal competente dirigente scolastico.**

**In caso di mancata maturazione del diritto alla pensione nei riguardi del personale dimissionario, perché privo dei requisiti prescritti l'accertamento del diritto alla pensione resta (per ora...) nella competenza dei Centri Servizi Amministrativi.**

### Cessazione Dirigenti Scolastici

La cessazione dal servizio dei Dirigenti Scolastici è disciplinata dal C.C.N.L. 1.3.2002 dell'area V della dirigenza e, in particolare, dagli artt. 28, 29, 30, 31 e 35.

Al riguardo si ritiene, tuttavia, richiamare alcune indicazioni specifiche in ordine alle seguenti cause di cessazione *ved. però, "novità Legge nr.133/2008"*):

- a) **compimento del 65° anno di età:** la risoluzione del rapporto di lavoro avviene automaticamente al verificarsi della condizione del limite massimo di età e viene comunicata per iscritto dall'Ufficio scolastico regionale. La cessazione opera a decorrere dal 1° settembre successivo al verificarsi della suddetta condizione, sempre che l'interessato non chieda di usufruire dei benefici di cui all'art. 509, commi 2 e 3, oppure, in alternativa, del comma 5 dello stesso articolo, del D.Lgs. n.297/94, con istanza da inviare entro il 10 gennaio del 2009. Entro la medesima data potrà essere presentata istanza di permanenza in servizio ex art.1 quater della legge 186/2004 che potrà essere accettata dall'amministrazione sulla base dei criteri stabiliti dalla legge stessa. Su tale ultima fattispecie si fa riserva di diramare successive precisazioni.
- b) **Compimento dell'anzianità massima di servizio ai fini del pensionamento (anni 40):** l'Ufficio scolastico regionale risolve il rapporto senza preavviso, sempre che l'interessato non chieda, almeno tre mesi prima del compimento del 40ennio, di permanere in servizio fino al 65° anno di età. Resta salva la possibilità di usufruire anche della proroga di un biennio oltre il suddetto limite di età, ai sensi del comma 5 del predetto art. 509. (nei limiti ora previsti dall'art. 72 Legge nr.133/2008).
- c) **Dimissioni dal servizio:** per tale fattispecie l'art. 35, comma 2, del citato C.C.N.L. dispone la riduzione ad un quarto dei termini di preavviso stabiliti dal comma 1 dello stesso articolo. L'Ufficio scolastico competente accerterà la sussistenza del diritto a percepire il trattamento pensionistico e comunicherà agli interessati l'eventuale mancata maturazione di tale diritto entro trenta giorni dalla data di ricevimento della domanda. In tale ultimo caso hanno facoltà di ritirare la domanda di dimissioni entro e non oltre cinque giorni dalla data di ricevimento

della comunicazione stessa.

## **PROROGA COLLOCAMENTO A RIPOSO**

### **Personale docente di ogni ordine e grado e personale A.T.A.**

(art.15 della legge 30.7.1973 n.477) (v. ora art.509/2°c. per il massimo e 3°c. per il minimo. D.Lvo. n.297/1994), art. 16-primo periodo- del D.Lvo. 30.12.1992 n.503 (recepito dall'art.509.comma 5-del D.Lvo. n.297/1994) (art.1-quater della legge 27.7.2004 n.186) e **contenuti art. 72 Legge nr. 133/2008**

Per l'anno scolastico in corso il trattenimento in servizio oltre il limite di età di 65 anni può essere richiesto dal personale docente ed a.t.a. che compie l'età predetta entro il 31.8.2009 (uomini e donne nati dall'1.9.1943 al 31.8.1944). Specifica domanda deve essere presentata al Dirigente Scolastico nel termine perentorio fissato annualmente da Decreto Ministeriale.

### **Proroga del collocamento a riposo per il raggiungimento del massimo della pensione**

L'art. 509-comma 2-del D.Lvo.16.4.1994 n.297, prevede che "il personale in servizio al 1° ottobre 1974, che debba essere collocato a riposo per limiti di età e non abbia raggiunto il numero di anni di servizio richiesto per il massimo della pensione, può essere trattenuto in servizio fino al conseguimento della pensione nella misura massima e non oltre il settantesimo anno di età". L'istanza per tale tipologia di proroga può essere prodotta a condizione che il personale richiedente sia stato in servizio alla data del 01.10.1974 in posizione di ruolo (anche ruolo della scuola diverso da quello ricoperto alla data della domanda) o di incaricato a tempo indeterminato.

In concreto, verificati tutti i servizi utili a pensione maturati al 31.8.2009, debitamente dichiarati e valorizzati dagli interessati, potranno essere concessi tanti anni di proroga fino al raggiungimento dei 40 anni di servizio e, comunque, fino al massimo di cinque anni (e cioè fino al 70mo anno di età...).

### **Proroga del collocamento a riposo per il raggiungimento del minimo della pensione**

L'art. 509-comma 3-del D.Lvo.16.4.1994 n.297, prevede che "il personale che, al compimento del sessantacinquesimo anno di età, non abbia raggiunto il numero di anni richiesto per ottenere il minimo della pensione, può essere trattenuto in servizio fino al conseguimento di tale anzianità minima e, comunque, non oltre il settantesimo anno di età".

In relazione a quanto sopra, il personale scolastico può ottenere tale tipologia di proroga, anche se non in servizio all'1.10.1974, a condizione però che entro il 70° anno di età raggiunga il requisito minimo per il diritto a pensione di vecchiaia; in caso negativo, la proroga non potrà essere concessa. In concreto si concederanno tanti anni fino a raggiungere l'anzianità minima richiesta per il trattamento di pensione e, comunque, fino ad un massimo di cinque.

Attualmente l'anzianità contributiva richiesta per conseguire il diritto a pensione per limite di età è di 20 anni (19

anni, 11 mesi e 16 giorni). E' però prevista deroga all'innalzamento dei requisiti contributivi per il pensionamento di vecchiaia richiesto dalla Tab.B del Dlgs. n.503/92 in osservanza a quanto disposto dall'art.2 comma 3 lett. c. dello stesso decreto legislativo: "*Nei casi di lavoratori dipendenti che hanno maturato al 31/12/1992 un'anzianità assicurativa e contributiva tale che, anche se incrementata dai periodi intercorrenti tra la predetta data e quella riferita all'età per il pensionamento di vecchiaia non consentirebbe loro di conseguire i requisiti di cui ai commi 1 e 2, quest'ultimi sono corrispondentemente ridotti fino al limite minimo previsto dalla previgente normativa*".

In quest'ottica va messo in evidenza che la norma in esame fa riferimento all'anzianità contributiva maturata al 31/12/92 e non anche al personale in servizio a tale data (*quindi non è condizionata alla presenza in servizio alla data del 31/12/1992 ma solamente al possesso a tale data di un'anzianità contributiva*) sottolineando contestualmente che, per quanto concerne gli iscritti all'INPDAP nell'anzianità contributiva rientrano tutti i servizi effettivamente prestati con l'obbligo di iscrizione all'INPDAP, i periodi utili a pensione compresi quelli riscattabili, ricongiungibili o, comunque computabili. Di conseguenza, la distinzione che la disposizione in esame pone, tra requisiti assicurativi e contributivi, stante la loro sostanziale coincidenza è da ritenere ininfluenza e si dovrà aver riguardo soltanto all'anzianità contributiva complessivamente maturata.

### **N.B.: l'eccezione in questione vale soltanto per il personale di ruolo o equiparato**

(es: *docenti di religione in possesso dei requisiti di cui all'art.53 della legge n.312/1980: "Ai docenti di religione dopo quattro anni di insegnamento si applica una progressione economica di carriera con classi di stipendio corrispondenti all'ottanta per cento di quelle attribuite ai docenti laureati di ruolo, con l'obbligatorietà di costituzione e accettazione di posto orario con trattamento cattedra"*)

Per il personale non di ruolo, ovvero per gli insegnanti di religione **non** in possesso dei requisiti di cui sopra, l'anzianità richiesta per la pensione di vecchiaia è pari a 20 anni (19 anni, 11 mesi e 16 giorni).

### **Proroga del collocamento a riposo fino a due anni**

L'art. 509- comma 5, del D.Lvo. 16.4.1994 n.297, che ha recepito l'art.16 – primo periodo – del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n.503, prevede "*la facoltà di permanere in servizio per un periodo massimo di un biennio oltre i limiti di età per il collocamento a riposo*" ... però ... richiamiamo le novità contenute nell' .....

### **... Art. 72 LEGGE Nr. 133/2008**

E' modificato l'art.16 del D.L. n.503/92 nel senso che l'Amministrazione ha ora facoltà di accogliere la domanda di trattenimento in servizio oltre il 65° anno di età (in precedenza ne aveva l'obbligo).

Contestualmente viene stabilito che la domanda di trattenimento in servizio va presentata dai 24 ai 12 mesi precedenti il compimento del limite di età (65 anni) per il collocamento a riposo.

Per i trattenimenti in servizio già disposti si osservano le seguenti regole:

**1. sono fatti salvi:**

- a) i trattenimenti in servizio già in essere (ad esempio: chi è nato fino al 31/05/1943 avrebbe dovuto essere collocato a riposo entro il 01/06/2008. Qualora abbia fatto istanza, che è stata accolta - si ricorda che fino ad oggi era obbligatorio accoglierla ha iniziato il trattenimento in servizio entro il 01/06/2008, prima dell'entrata in vigore del D.L. 112/08, quindi il suo trattenimento è già in essere ed è fatto salvo);
- b) i trattenimenti in servizio già disposti con decorrenza anteriore al 31.12.2008 (ad esempio: chi è nato nel periodo dal 01/06/1943 fino al 30/11/1943 e avrebbe dovuto essere collocato a riposo entro il 1° dicembre 2008, qualora abbia fatto istanza, che è stata accolta - si ricorda che fino ad oggi era obbligatorio accoglierla - inizierà il trattenimento in servizio dal 01/07/2008 al 1° dicembre 2008, quindi prima del 31.12.2008 e il suo trattenimento è fatto salvo);
2. I provvedimenti di trattenimento in servizio già adottati aventi decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 2009, vanno riconsiderati, con provvedimento motivato, in base alle esigenze organizzative e funzionali e in relazione alla particolare esperienza professionale acquisita dal dipendente in determinati specifici ambiti ed in funzione dell'andamento del servizio (esempio: chi è nato nel periodo fra il 01/12/1943 ed il 30/11/1944, qualora abbia fatto istanza, che è stata accolta - si ricorda che fino ad oggi era obbligatorio accoglierla - inizierà il trattenimento in servizio nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2009, e quindi il suo provvedimento di trattenimento in servizio dovrà essere riconsiderato).
3. I provvedimenti di trattenimento in servizio già adottati aventi decorrenza dal 1° gennaio 2010 decadono ed i dipendenti interessati al trattenimento sono tenuti a presentare una nuova istanza dai 24 ai 12 mesi precedenti il compimento del limite di età (65 anni) per il collocamento a riposo. Quindi i provvedimenti di trattenimento in servizio già disposti nei confronti di tutti i dipendenti che sono nati dal 01/12/1944 in poi, e che dovrebbero essere collocati a riposo dal 1° gennaio 2010 in poi, decadono. I dipendenti interessati, se lo ritengono, dovranno presentare una nuova istanza dai 24 ai 12 mesi precedenti il compimento del limite di età (65 anni) per il collocamento a riposo.

**DIPENDENTI CHE COMPIONO L'ANZIANITA' MASSIMA CONTRIBUTIVA DI 40 ANNI**

**Le pubbliche amministrazioni possono risolvere, con un preavviso di sei mesi, il rapporto di lavoro dei dipendenti che compiono un'anzianità massima contributiva di 40 anni.**

*N.B.: Le note di cui all'art. 72 L. nr. 133/2008 sono tratte da Informativa del Ministero della Pubblica Istruzione prot.22658.USC del 21 luglio 2008; il Ministero si è riservato di fornire ulteriori disposizioni che - a tutt'oggi - non sono state emanate.*

Per conoscere con precisione come si coniugheranno il "preavviso di 6 mesi" per il pensionamento di coloro che raggiungono una anzianità contributiva di 40 anni, la presentazione di "domanda di trattenimento in servizio" con un anticipo da 12 a 24 mesi precedenti il limite di età nonché i tempi di "revisione delle proroghe già concesse" con le specificità della scuola dovranno - quindi - attendere gli ulteriori chiarimenti del Ministero

**BUONO A SAPERSI .....**

Nel merito delle procedure per la cessazione dal servizio del personale appartenente al comparto della scuola statale pare opportuno riportare comunicazione Prot.15767 datata 4 gennaio 2008 emessa dall'Ufficio Scolastico Provinciale di Venezia avente per **oggetto** "Personale del comparto scuola - istanze di dimissioni dal servizio o di collocamento a riposo per compiuti 40 anni - schema della domanda":

*Si è rilevato che il personale del comparto scuola, che intende cessare dal servizio dall'1.09.200..., esprime tale manifestazione di volontà avvalendosi della modulistica, reperibile sul sito dell'Inpdap, che prevede la richiesta della "pensione di anzianità o di vecchiaia" e i relativi moduli predisposti da tale Ente per la concessione della pensione.*

Giova rammentare che tale modulistica introdotta dall'Inpdap non ha abrogato la presentazione da parte degli interessati della domanda di dimissioni volontarie dal servizio, che costituisce la prima ed originale manifestazione di volontà del personale del comparto scuola di voler cessare dal servizio; la richiesta della "pensione di anzianità o di vecchiaia" redatta sulla modulistica dell'Inpdap è, piuttosto, un atto che si colloca, da un punto di vista temporale, successivamente all'istanza con cui gli interessati chiedono di voler cessare dal servizio.

*Questo Ufficio, pertanto, pur dando la dovuta rilevanza giuridica alle domande finora pervenute, con cui gli interessati hanno chiesto la "pensione di anzianità o di vecchiaia" dall'1.9.200... utilizzando impropriamente la modulistica dell'Inpdap, invita le SS.LL. a voler far formulare agli interessati anche le domande di dimissioni dal servizio (comprese anche le richieste da parte del personale femminile di età fra i 60 e i 64 anni) secondo lo schema già in uso, e di trasmetterle a questo Ufficio".*

**PATRONATO INCA-CGIL**

Legge 30 marzo 2001, n. 152

**Recapiti telefonici:**\* **Vicenza:**

- Via G. Maganza, 96 - 0444 56 48 44**  
**Contrà Riale, n. 6 - 0444 54 41 16**  
 \* **Alte/Mont. M. - 0444 49 01 33**  
 \* **Arzignano - 0444 67 57 61**  
 \* **Camisano V. - 0444 41 05 81**  
 \* **Chiampo - 0444 62 51 60**  
 \* **Lonigo - 0444 83 08 53**  
 \* **Noventa V. - 0444 78 71 03**  
 \* **Recoaro T. - 0445 78 04 90**  
 \* **Valdagno - 0445 40 23 18**  
 \* **Bassano d. Gr. - 0424 52 91 54**  
 \* **Schio - 0445 53 06 62**  
 \* **Thiene - 0445 36 89 05**  
 \* **Asiago - 0424 46 33 03**

